

**Legge Regionale Lombardia 24
settembre 2015 , n. 25
Modificazioni e integrazioni alla
[legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6](#)
(Testo unico delle leggi regionali in
materia di commercio e fiere)
concernenti le fiere.**

in B.U.R.L. n. 40 suppl. del 28-9-
2.015

sommario

Massima / keywords I

Testo Provvedimento 1
Art. 1 (Modificazioni e integrazioni
alla l.r. 6/2010) 1

Entrata in vigore il 13/10/2015

[ID 4.208](#)

Massima / keywords

*commercio fiere calendario annuale comune
concessione suolo pubblico privato aree pubbliche*

note

1. Si rinvia alla [l.r. 2 febbraio 2010, n. 6](#),
per il testo coordinato con le presenti
modifiche. 

Testo Provvedimento

Art. 1 (Modificazioni e integrazioni alla [l.r. 6/2010](#))

1. Alla [legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6](#) (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere)(1) sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 16, comma 2, lettera e), dopo le parole 'eventi o festività' sono aggiunte le seguenti: '*indicata nel calendario annuale delle fiere di cui alla lettera e-bis*';

b) dopo la lettera e) del comma 2 dell'articolo 16 è aggiunta la seguente:

'e bis) calendario annuale delle fiere, programma elaborato dal comune secondo le linee guida deliberate dalla Giunta regionale;'

c) all'articolo 19, comma 4, lettera a), dopo le parole 'dell'attività' sono aggiunte le seguenti: '*e la stesura del calendario annuale delle fiere di cui all'articolo 16, comma 2, lettera e bis*';

d) dopo la lettera e) del comma 4 dell'articolo 19 è aggiunta la seguente:

'e bis) le richieste di concessione di suolo pubblico o privato nella disponibilità comunale per l'istituzione di fiere al di fuori del calendario annuale di cui all'articolo 16, comma 2, lettera e bis);'

e) dopo il comma 11 dell'articolo 21 è aggiunto il seguente:

'11 bis. La concessione di suolo pubblico o privato nella disponibilità comunale per l'istituzione di fiere al di fuori del calendario annuale di cui all'articolo 16, comma 2, lettera e bis), è rilasciata dal comune, previa obbligatoria consultazione delle parti sociali ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 19 e solo per manifestazioni nelle quali lo spazio destinato alla vendita di merci al dettaglio sia pari o inferiore alla metà dello spazio complessivo utilizzato per l'evento.'